

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Normativa di riferimento e finalità	5
Art. 2 - Competenze	5
Art. 3 – Responsabilità	6
Art. 4 – Atti a disposizione del Pubblico	6
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO	6
Art. 5 – Depositi di osservazione e obitorio	6
CAPO III - FERETRI	6
Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro	6
Art. 7 – Verifica e chiusura dei feretri	7
Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto	7
Art. 9 – Gratuità	7
Art.10 – Piastrina di riconoscimento	7
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	8
Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso	8
Art. 12 – Servizio di trasporto funebre	8
Art. 13 – Trasporti funebri gratuiti	8
Art. 14 – Norme generali per trasporti	8
Art. 15 – Riti religiosi e civili	9
Art. 16 – Trasferimenti di salma	9
Art. 17 – Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività	10
Art. 18 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	10
Art. 19 – Trasporti all'estero o dall'estero	10
Art. 20 – Trasporto di ceneri e resti	10
TITOLO II - CIMITERO	11
CAPO I – IL CIMITERO	11
Art. 21 – Descrizione del Cimitero comunale	11
Art. 22 - Compiti e responsabilità del Custode cimiteriale	11
Art. 23 - Regolamentazione per l'ingresso al Cimitero	12
Art. 24 - Arredi funebri	12
Art. 25 – Diritto alla sepoltura	13
Art. 26 – Ammissione nel cimitero	13



Art. 27 – Lampade votive	13
Art. 28 - Registro delle operazioni cimiteriali	13
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI	14
Art. 29 – Tipologia delle sepolture	14
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	14
Art. 30 - Inumazione	14
Art. 31 – Cippo provvisorio	16
Art. 32 – Tumulazione	16
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	16
Art. 33 – Disposizioni generali	16
Art. 34 – Esumazioni ordinarie	17
Art. 35 – Esumazioni straordinarie	17
Art. 36 – Estumulazioni ordinarie	17
Art. 37 – Estumulazioni straordinarie	17
Art. 38 – Spese per esumazioni ed estumulazioni	18
Art. 39 – Raccolta delle ossa	18
Art. 40 – Oggetti da recuperare	18
Art. 41 – Smaltimento dei materiali	19
CAPO V - CREMAZIONE	19
Art. 42 – Disposizioni generali	19
Art. 43 – Crematorio	19
Art. 44 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	19
Art. 45 – Cellette cinerarie	19
Art. 46 – Affidamento delle ceneri	20
Art. 47 – Dispersione delle ceneri	20
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	21
Art. 48 - Orario	21
Art. 49 – Disciplina dell'ingresso	21
Art. 50 – Divieti	21
Art. 51 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe monumentali	22
Art. 52 – Fiori, piante e materiali ornamentali	22
TITOLO III - CONCESSIONI	23
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE	23
Art. 53 – Carattere demaniale della concessione	23
Art. 54 – Contenuto delle concessioni	24
Art. 55 – Tipologie e durata di seppellimento	24



Art. 56 – Modalità di richiesta e rinnovo delle concessioni	25
Art. 57 – Integrazione del periodo concessorio	26
Art. 58 - Ordine di assegnazione dei loculi, delle cellette cinerarie e delle cellette ossario	26
Art. 59 – Sepolture nelle tombe di famiglia e nelle cappelle di famiglia	26
Art. 60 – Manutenzione delle tombe di famiglia e nelle cappelle di famiglia	27
CAPO II - RINUNCIA	28
Art. 61 – Rinuncia o variazioni al diritto di concessione di loculi, cellette ossario, cinerari	28
Art. 62 – Rinuncia o variazioni al diritto di concessione di tombe monumentali e cappelle di fai	miglia 28
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	29
Art. 63 – Revoca	29
Art. 64 – Decadenza	29
Art. 65 – Estinzione	30
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	30
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI	30
Art. 66 – Imprese e lavori privati	30
Art. 67 – Responsabilità	30
Art. 68 – Recinzioni aree – materiali di scavo	31
Art. 69 – Introduzione e deposito materiale	31
Art. 70 - Vigilanza	31
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	31
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	31
Art. 71 - Sanzioni	31
Art. 72 – Registro e Cartografia cimiteriale	31
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	32
Art. 73 – Efficacia dalle disposizioni del Regolamento	32
Art. 74 – Cautele	32
Art. 75 – Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria	32
Art. 76 – Entrata in vigore	32

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Normativa di riferimento e finalità

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27.07.1934 n. 1265, delle disposizioni di cui al D.P.R. del 10.09.1990 n. 285, della Legge n. 130 del 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", del Regolamento regionale n. 6 del 9 novembre 2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" (come modificato dal Regolamento regionale n. 1/2007) e della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità". Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria, quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la custodia e gestione del Cimitero, la concessione di manufatti e di aree destinate alle sepolture private, nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni connesse alla cessazione della vita e alla custodia delle salme e dei resti mortali. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla normativa sopra indicata.
- 2. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
- a) Feretro: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di strutture e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) Inumazione: la sepoltura della salma in terra, in campi a ciò destinati;
- c) Tumulazione: la sepoltura della salma/resti/ceneri in loculo, tomba, celletta ossario o cineraria;
- d) Traslazione: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- e) Esumazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- f) Estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) Celletta ossario: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h) Ossario comune: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) Celletta cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni:
- j) Cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni

Art. 2 - Competenze

- 1. La funzione di Polizia Mortuaria di competenza del Comune è esercitata dal Sindaco, o da suo delegato, nella veste di Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale, secondo i principi generali fissati dalla normativa richiamata al precedente art. 1, nonché dal presente Regolamento, anche attraverso soggetto esterno incaricato della gestione del cimitero (di seguito chiamato società affidataria o concessionaria), che sarà a sua volta tenuto a osservare tali discipline oltre che a quanto previsto nel Contratto d'appalto o di Servizio.
- 2. I servizi di Polizia Mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune, anche tramite società affidataria o concessionaria, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme al consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non comporti responsabilità penali.

Art. 4 - Atti a disposizione del Pubblico

- 1. Presso il cimitero sono tenuti ben visibili:
- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 5 - Depositi di osservazione e obitorio

- 1. Il Comune provvedere ai depositi di osservazione e all'obitorio, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 285/1990 "Regolamento nazionale di polizia mortuaria" e ai sensi dell'art. 70 della Legge Regionale n. 33/2009, "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", in idonei e distinti locali nell'ambito del Cimitero.
- 2. Sono altresì istituiti presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero.
- 3. L'ammissione al deposito di osservazione o all'obitorio cimiteriale è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona vittima di incidente o, infine, dall'autorità giudiziaria.
- 4. L'utilizzo dei depositi di osservazione o degli obitori a richiesta di privati o soggetti pubblici è a titolo oneroso, pertanto sottoposto a pagamento delle tariffe stabilite con delibera di Giunta comunale. Tale disposizione non si applica nel caso di depositi disposti da Autorità Giudiziaria e di Pubblica sicurezza.

CAPO III - FERETRI

Art. 6 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o dignitosamente avvolta in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco curato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il

funzionario incaricato dall'ATS detterà le necessarie disposizioni precauzionali allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato in relazione alla modalità di gestione del servizio. Deve essere accertata la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere.

Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

- 1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio regionale, le casse utilizzate sono dotate dei requisiti e vengono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004.
- 2. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 e 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria).
- 3. Per i feretri provenienti o destinati all'estero, si osservano le norme di cui agli artt. 27,28,29 del D.P.R. n. 285/1990.
- 4. Per le tumulazioni, la sepoltura è vincolata alla dimensione del loculo; l'interessato, prima della sepoltura, deve accertarsene lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 9 - Gratuità

1. Il Comune assicura la gratuità del feretro, del trasporto, dell'inumazione in campo giardino o la tumulazione in loculi a questo destinati (esclusa la cremazione) per il deceduto, residente in Castiglione delle Stiviere, dichiarato indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, o per il quale non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per il quale non risultino esservi parenti e/o affini entro il secondo grado o, se esistenti, siano anch'essi dichiarati indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Dirigente Area Servizi alla Persona /Responsabile dei Servizi Sociali previo accertamento e relazione del servizio sociale professionale sulla scorta di informazioni assunte presso qualsiasi soggetto privato o pubblico, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali. Per quanto riguarda il trasporto si applicano le disposizioni dell'art. 14 del presente Regolamento.

Art.10 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome e la data di nascita e di morte della salma contenuta. Per le salme di persone sconosciute, la piastrina contiene l'indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso

- 1. Per trasporto funebre s'intende il trasporto dei cadaveri. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio o dalla Casa Funeraria o dalla Sala del Commiato, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi: la sua raccolta, la vestizione ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
- 2. I cortei funebri sono seguiti in auto su tutto il tragitto, dal punto di partenza sino al cimitero. È ammesso il corteo a piedi nel caso la distanza, tra il luogo di osservazione ed il luogo di culto, non sia superiore a mt. 150. Eventuali deroghe a queste disposizione, che comunque possono riguardare unicamente il tragitto dal luogo di osservazione della salma al luogo di culto, saranno preventivamente autorizzate dal Sindaco.
- 3. In caso di più trasporti funebri nella medesima giornata, laddove possibile, non dovranno verificarsi sovrapposizioni di orario e dovrà comunque essere considerato un idoneo intervallo di tempo che consideri lo svolgimento delle opere di sepoltura. Gli automezzi destinati ai trasporti funebri, dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata. Il servizio di trasporto termina con il deposito del feretro all'ingresso del cimitero o ad altro eventuale luogo di destinazione.

Art. 12 - Servizio di trasporto funebre

1. In attuazione al principio di libera concorrenza, così come evidenziato dal pronunciamento dell'Autorità del Garante sulla concorrenza del mercato del 14.07.1998 e ai sensi della Legge Regionale n. 33 del 31.12.2009, il servizio di trasporti funebri è liberalizzato. Le Amministrazioni Militari, le Congregazioni e le Confraternite, gli Enti morali riconosciuti e le Comunità cattoliche, possono effettuare il trasporto di salme, rispettivamente di militari o propri soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i.

Art. 13 - Trasporti funebri gratuiti

1. I trasporti funebri sono gratuiti e assicurati in modo decoroso, con oneri a carico del Comune, al ricorrere delle condizioni previste dal precedente art. 9. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso su territorio comunale, a causa di morte cruenta o dolosa, all'obitorio o al deposito di osservazione, è a carico del Comune. Tutti gli altri trasporti funebri sono soggetti a tariffa approvata con delibera della Giunta Comunale.

Art. 14 - Norme generali per trasporti

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8. Ogni trasporto, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente dei Servizi demografici o suo delegato. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione

al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti, al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui al successivo art. 18 deve restare in consegna al vettore.

- 2. L'orario del trasporto è fissato dall'ufficio competente del Comune secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto ed in base alle esigenze del servizio.
- 3. L'ufficio comunica quindi, via posta elettronica, l'orario del funerale nel più breve tempo possibile a:
- Polizia Locale del Comune di Castiglione delle Stiviere;
- Parrocchia di Castiglione delle Stiviere o eventuale altro ministro di culto;
- ATS Valpadana
- Custode del Cimitero

Art. 15 - Riti religiosi e civili

- 1. I Ministri di culto, sia della Chiesa Cattolica sia di altri culti, riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, che intervengono all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2. Il feretro può sostare in Chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.
- 3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili o di culto diverso da quello Cattolico; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
- 4. Qualora gli spazi non siano definiti, con provvedimento di Giunta comunale, all'atto della richiesta, il Sindaco con propria ordinanza disporrà la fascia oraria ed il luogo per lo svolgimento del rito. Alla richiesta verrà applicata una tariffa se approvata, con proprio atto, dalla Giunta comunale.

Art. 16 - Trasferimenti di salma

- 1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio deve essere eseguito con apposito mezzo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento regionale n. 6/2004; tale mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista all'interno del mezzo dall'esterno dello stesso.
- 2. In caso di morte presso struttura socio-sanitaria residenziale, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasferita, per lo svolgimento del periodo di osservazione, presso l'abitazione propria o dei familiari o presso una sala del commiato. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata o dei familiari, per via telematica, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione medica del medico curante o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, all'Ufficio di Stato Civile e all'ATS.
- 3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e ricerca ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti e altre parti anatomiche, sono eseguiti con l'impiego di mezzi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 17 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività

1. In caso di morte per malattie infettivo-diffusiva il funzionario incaricato dall'ATS prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto di corteo e i necessari provvedimenti per la disinfezione. Quando per misure igieniche ciò sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso il deposito di osservazione per seguire poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di una manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Dirigente dei Servizi demografici, o suo delegato, con apposita autorizzazione, a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro relativo alla verifica di cui al precedente art. 7. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, a cura e onere dell'impresa funebre incaricata. Le salme provenienti da altro Comune possono fare sosta presso luogo di culto, abitazione, sala del commiato o casa funeraria prima di essere trasportate al cimitero, ove sia accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente art. 8, compresa la corrispondenza dei sigilli applicati sul cofano. Il servizio di trasporto di salme, ceneri o resti è sottoposto al pagamento di apposita tariffa, approvata dalla Giunta comunale, ad eccezione dei casi previsti dai precedenti artt. 9 e 13.

Art. 19 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato, ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Dirigente dei Servizi demografici, o suo delegato. La convenzione di Berlino, citata nel precedente art. 19, non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, secondo le modalità previste dalla normativa, in idonea cassetta di zinco, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, recanti i dati identificativi del defunto.

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I - IL CIMITERO

Art. 21 - Descrizione del Cimitero comunale

- 1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e degli artt. 3 e seguenti del Regolamento regionale n. 6/2004, il Comune di Castiglione delle Stiviere provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale suddiviso in due zone:
- cimitero "vecchio" o "neoclassico";
- cimitero "nuovo" o ampliamento del cimitero "neoclassico".
- 2. All'interno del cimitero, lo spazio si compone di:
- a) aree per inumazioni (campo comune e campo giardino);
- b) loculi (anche interrati);
- c) cappelle di famiglie (anche interrate);
- d) cappelle di famiglia a concessione perpetua ante DPR n. 803/1975;
- e) tombe monumentali;
- f) cellette ossario per resti mortali (anche interrate);
- g) cellette cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune;
- j) Giardino delle Rimembranze;
- k) locale di deposito e di osservazione;
- l) obitorio con cella frigorifera;
- m) Chiesa consacrata;
- n) aree per eventuali nuove costruzioni.

Art. 22 - Compiti e responsabilità del Custode cimiteriale

- 1. Per il servizio di custodia è prevista la reperibilità h24 per garantire l'apertura straordinaria in caso di necessità dell'obitorio e/o del deposito di osservazione.
- 2. Il custode del Cimitero è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la pulizia, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.
- 3. Il custode del cimitero deve:
- a) segnalare, agli uffici competenti, tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- b) curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- c) curare la pulizia dei portici, dei locali ed in genere di tutto il cimitero;
- d) tenere la regolare registrazione di tutte le salme, o assimilati, che verranno sepolte o comunque introdotti nel Cimitero, controllando che il seppellimento avvenga dietro consegna del previsto permesso e con i documenti prescritti a seconda del caso;
- e) provvedere affinché i resti del materiale delle casse funebri, degli omaggi floreali e di quanto nel corso delle operazioni delle esumazioni o estumulazioni ordinarie o straordinarie non sia destinato alla conservazione come pertinente alle salme o alle casse, sia distrutto come previsto dalle norme sanitarie in vigore;
- f) vietare che nel cimitero vengano introdotti e da esso asportati arredi funebri, senza le prescritte autorizzazioni;
- g) fare osservare l'orario di apertura del Cimitero stabilito dall'autorità comunale;

- h) far osservare quanto prescritto dal seguente articolo 40, e avvertire se del caso la polizia urbana che provvederà a mettere in atto gli atti coercitivi necessari o ad elevare contravvenzioni;
- i) osservare le istruzioni che gli vengono impartite dal Responsabile del Servizio cimiteriale presso i servizi Demografici, e dal Responsabile Dirigente l'Ufficio tecnico;
- j) essere, come tutti gli addetti ai lavori nel cimitero, sottoposto a vaccinazione antitetanica.

Art. 23 - Regolamentazione per l'ingresso al Cimitero

- 1. I minori di anni 12 non potranno entrare nel cimitero, se non accompagnati.
- 2. Non possono essere introdotti all'interno del Cimitero veicoli di qualunque genere ad eccezione di quelli occorrenti: per i servizi funebri, per l'ingresso di disabili e per gli interventi di manutenzione del Comune o della società affidataria o concessionaria. Altri ingressi con veicoli devono essere preventivamente e formalmente autorizzati.
- 3. E' assolutamente proibito introdurre all'interno del perimetro cimiteriale qualsiasi animale.
- 4. Ulteriori dettagli sono disciplinati all'art. 49.

Art. 24 - Arredi funebri

1. Caratteristiche delle lapidi esterne dei loculi individuali e delle cellette.

- 1.1. A chiusura dei loculi, degli ossari e dei cinerari viene posta una lapide costituita da una lastra di marmo fornita dal Comune.
- 1.2. Su tale lapide, che non può essere sostituita, saranno incise o apposte: il nome e il cognome del defunto; le date di nascita e di morte.
- 1.3. E' consentita l'applicazione sulla lapide dei seguenti accessori: fotografia di forma rettangolare, ovale o rotonda; corpo illuminante; portafiori; eventuale incisione di frase o immagine di carattere religioso di dimensioni compatibili con la lapide e l'apposizione degli altri accessori.
- 1.4. Gli accessori dovranno avere una dimensione tale da lasciare ben visibili non nascondere nemmeno parzialmente il nome e il cognome del defunto; le date di nascita e di morte.

2. Caratteristiche delle lapidi per sepolture a terra

- 2.1. Sulle fosse per inumazione è permesso il collocamento di lapidi o monumentini in metallo, legno, pietra o marmi nazionali chiari (Carrara, Botticino, Lhasa) o similari entro le dimensioni di mt. 1,60 di lunghezza, 0,60 di larghezza e m. 0,90 di altezza. Tali lapidi andranno completate con gli elementi, obbligatori, di cui al secondo capoverso, e facoltativi, di cui terzo capoverso, del precedente punto 1. Nel caso l'inumazione sia conseguente all'estumulazione da loculo, è consentito il riutilizzo della lapide esterna del loculo. Arbusti e siepi posti a decoro, non potranno superare i cm. 60 di altezza
- 2.2. Le apposizioni degli arredi, rispettose di quanto specificato ai punti 1 e 2, non richiedono particolari adempimenti.
- 2.3. Sarà compito del custode del cimitero informare l'ufficio tecnico di tutti gli arredi, come sopra specificati, che vengono introdotti nel Cimitero, difformi da quanto sopra indicato.

Art. 25 - Diritto alla sepoltura

- 1. Nel Cimitero di Castiglione delle Stiviere hanno diritto di sepoltura, quando non venga richiesta altra destinazione:
- a) le salme di tutti coloro che avevano in vita la residenza nel Comune di Castiglione delle Stiviere;
- b) le salme delle persone morte nel territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere, qualunque ne fosse la residenza in vita;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma che siano stati in vita titolari o destinatari di una concessione cimiteriale, o che comunque abbiano diritto al seppellimento in una sepoltura esistente nel Cimitero stesso;
- d) le salme di persone che non appartengono a nessuna delle categorie sopra specificate, che abbiano lasciate precise disposizioni di voler essere sepolti nel nostro Comune o che abbiano parenti che facciano richiesta in tal senso;
- e) i resti mortali, le ceneri, le parti anatomiche o i prodotti abortivi relativi ai soggetti sopra elencati;
- f) i bambini nati morti ovunque sia accaduto l'evento.
- 2. Le prenotazioni di loculo chieste da persone in vita, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 56, comma 7, potranno essere soddisfatte seguendo le stesse regole di cui al comma precedente del presente articolo.

Art. 26 - Ammissione nel cimitero

- 1. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 27 del Regolamento regionale n. 6/2004. Nel cimitero del Comune di Castiglione delle Stiviere sono inumate e tumulate le salme, i resti mortali e le ceneri di persone, senza distinzioni di origine, di cittadinanza o di religione.
- 2. L'autorizzazione al seppellimento, rilasciato delle Autorità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente, è altresì necessaria per le parti anatomiche riconoscibili, le ossa umane e le ceneri.
- 3. Le autorizzazioni vengono ritirate dal custode del cimitero.

Art. 27 - Lampade votive

1. Il servizio di illuminazione votiva, è eseguito nei modi e termini previsti dal contratto di servizio cimiteriale stipulato con il gestore dei servizi funebri e cimiteriali.

Art. 28 - Registro delle operazioni cimiteriali

- 1. Il personale addetto alla custodia del cimitero è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 35 e 52 del D.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 6/2004, il registro (in duplice copia) delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2. Il registro è ordinato in maniera tale da effettuare le iscrizioni giornaliere.
- 3. Il custode, per ogni cadavere, resto o ceneri ricevute, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, ed annota giornalmente, in un apposito registro:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- b) le tumulazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione; l'anno, il giorno e l'ora della tumulazione, il numero portato dal loculo o ossario, ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri siano stati già cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'apposita autorizzazione;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
- 4. I registri indicati nel comma precedente, devono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici competenti. Alla fine di ogni anno, un esemplare verrà consegnato al Comune per la relativa conservazione negli archivi, l'altro esemplare è conservato dal custode stesso.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 - Tipologia delle sepolture

- 1. Nel Cimitero di Castiglione delle Stiviere sono individuati spazi e zone adatte alle seguenti sepolture:
- a) inumazione in campo comune, a seguito di estumulazione, di salme non completamente scheletrizzate;
- b) inumazione in campo giardino;
- c) inumazione privata in concessione (tombe monumentali situate nel Cimitero vecchio);
- d) tumulazione individuale (loculi);
- e) tumulazione in cellette ossario/cinerarie rispettivamente per resti mortali e per ceneri;
- f) collocazione in ossario e cinerario comuni rispettivamente di cassette di resti mortali e urne cinerarie;
- g) dispersione di ceneri nel Giardino delle Rimembranze;
- h) tumulazione in cappelle di famiglia.
- 2. Per quanto riguarda la destinazione d'uso dei loculi, si precisa che, oltre alla tumulazione individuale di una salma, sono ammesse, se le dimensioni del loculo lo consentono, anche le seguenti combinazioni di tumulazione:
- una salma e fino a due, tra urne cinerarie e cassette di resti mortali;
- fino a 6 tra urne cinerarie e cassette di resti mortali.
- 3. Nell'atto di concessione del loculo deve essere sempre indicato espressamente il nome del beneficiario.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 - Inumazione

1. Le caratteristiche del suolo dei campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 12 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 art. 72 al comma 1 e art. 73 e all'art. 15 del Regolamento regionale n. 6/2004.



- 2. Il cimitero è suddiviso in aree e opere private di sepoltura, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Le fosse occupate di recente, dovranno essere verificate, dall'impresa incaricata del servizio di custodia, per riscontrare ogni eventuale avvallamento e/o screpolatura del terreno e quindi procedere alla loro immediata sistemazione. Qualora tali smottamenti dovessero interessare i monumenti funebri apposti sulla tomba, si dovrà dare immediata notizia al Comune e ai concessionari che dovranno sistemare, a loro spese, le opere pericolanti o in uno stato tale da considerarsi indecente per il luogo.
- 3. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in una cassa i cui requisiti sono esposti all'art. 8 del presente Regolamento ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 4. A richiesta di singoli interessati, è autorizzata l'inumazione nelle fosse, previo pagamento di una tariffa stabilita con delibera della Giunta comunale.
- 5. I campi destinati alle fosse sono individuati da lettere, tranne il cosiddetto "Campo dei bambini".
- 6. Le sepolture per inumazione si distinguono in Campo giardino e in Campo comune.

6.1 - Inumazioni in Campo giardino (ordinarie e private in concessione)

- 6.1.1. Il cimitero è dotato di un'area denominata Campo giardino destinata alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10, decorrenti dal giorno della sepoltura. Il campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve iniziare dalla estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità di concessione stabilite dall'art. 56 del presente Regolamento. Ogni fossa sarà contraddistinta dalla posa, a spese del concessionario, di un ornamento-lapide secondo le caratteristiche indicate al punto 2) del precedente art. 24 "Arredi funebri".
- 6.1.2. Le inumazioni in Campo giardino sono sottoposte al pagamento di tariffe, approvate dalla Giunta comunale, ad eccezione dei casi previsti dal precedente art. 9.
- 6.1.3. L'inumazione dei bambini, da zero a 12 anni, è gratuita e di durata pari ad anni 50 (cinquanta).
- 6.1.4. Sulle sepolture a inumazione privata soggetta a concessione, la posa di un monumento deve essere autorizzata dal competente ufficio comunale.

6.2 - Inumazioni in Campo comune

- 6.2.1. Il cimitero è altresì dotato di aree destinate a Campo comune, nelle quali viene trasferito, in idonea cassa, il cadavere estumulato/esumato che non è in condizioni di completa scheletrizzazione, per almeno 5 anni oppure, se richiesto, i resti mortali saranno portati in cremazione (art. 41 e seguenti del presente Regolamento).
- 6.2.2. Ogni fossa sarà contraddistinta dalla posa, a spese del titolare della concessione scaduta o erede o altro avente titolo, di una croce o lapide con l'identificazione del nome della salma, data di nascita e morte come previsto al precedente art. 24.
- 6.2.3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba è da eseguirsi entro i sei mesi dalla data di inumazione e la loro manutenzione e conservazione è a carico interamente dei richiedenti la concessione o dei loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione dei monumenti, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
- 6.2.4. Sulle sepolture relative a inumazioni private in concessione, la posa di un monumento deve essere autorizzata dal competente ufficio comunale.

Art. 31 - Cippo provvisorio

1. Ogni fossa di inumazione, prima della posa del cippo permanente, sarà contraddistinta con un cippo provvisorio costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici (con targhetta metallica indicante nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte). Tale cippo, fornito dai parenti, sarà posto, a cura del custode del cimitero, subito dopo aver coperto la fossa con la terra.

Art. 32 - Tumulazione

- 1. Sono soggette a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in loculi, cappelle e tombe di famiglia, cellette ossario o cellette cinerarie costruite dal Comune o dai concessionari.
- 2. L'assegnazione dei loculi e delle cellette ossario o cinerarie viene effettuata secondo un ordine progressivo, procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità di concessione stabilite dall'art. 56 del presente Regolamento.
- 3. Le sepolture private, a sistema di tumulazione, sono sottoposte al pagamento di tariffe, approvate dalla Giunta comunale, ad eccezione dei casi previsti dal precedente art. 9.
- 4. Ogni nuova sepoltura deve tenere conto della misura del loculo assegnato; pertanto il feretro dovrà avere dimensioni adeguate per poter essere collocato.
- 5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui all'allegato 2 del Regolamento regionale n. 6/2004.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33 - Disposizioni generali

- 1. Le prescrizioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie rispettano il dettato di cui all'art. 20 del Regolamento regionale n. 6/2004.
- 2. Le operazioni oggetto del presente capo, verranno eseguite con rispetto e discrezione per le salme ed i familiari.
- 3. L'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno in corso, verrà pubblicato all'albo on line del Comune nonché pubblicizzato tramite affissione alla bacheca, presso il Cimitero, per 90 giorni, dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo; inoltre, l'avviso di scadenza verrà posto su ciascuna tomba/loculo oggetto di scadenza.
- 4. Nell'avviso è specificato che decorsi i 90 giorni senza che i familiari, o gli aventi diritto, contattino il servizio cimiteriale o si interessino alle operazioni, tale disinteresse equivale ad assenso alla collocazione d'ufficio dei resti mortali nell'ossario comune ed al rientro nella disponibilità della fossa o del loculo da parte del Comune.
- 5. Se il cadavere esumato/estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione deve essere trasferito nel campo comune nell'ala destinata alla sepoltura delle salme non decomposte, per 5 anni oppure, se richiesto dagli aventi diritto, i resti mortali saranno portati in cremazione (art. 42 e seguenti del presente Regolamento).
- 6. Oltre alle estumulazioni, di seguito disciplinate, potranno essere disposte dal Comune estumulazioni straordinarie con sepolture temporanee in idonee strutture e secondo le normative igienico-sanitarie vigenti, come ad esempio in occasione di interventi manutentivi strutturali di alcuni reparti del

cimitero che richiedano lo spostamento dei feretri dai loculi concessionati.

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

- 1. Nel cimitero, il turno ordinario di esumazione per il campo giardino, è pari a 10 anni, salvo nei casi di prolungamento, di almeno 5 anni, in applicazione all'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Le esumazioni ordinarie sono programmate dal Comune tramite la società affidataria o concessionaria, che le registra anche avvalendosi di sistemi informatici. L'ufficio Servizi Cimiteriali curerà periodicamente la stesura degli elenchi delle concessioni in scadenza, per le quali si dovrà procedere alla esumazione del feretro.
- 2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato e comunicato nei modi e tempi previsti nel precedente art. 33.

Art. 35 - Esumazioni straordinarie

- 1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco o di funzionario dallo stesso delegato, per il trasferimento ad altra sepoltura nello stesso Cimitero, o verso altro Cimitero, o per effettuare la cremazione.
- 2. Come stabilito dall'art. 84 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
- 3. Prima di procedere a operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se, dall'autorizzazione al seppellimento, la causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive, pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 36 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie sono programmate dal Comune tramite la società affidataria o concessionaria, che le registra anche avvalendosi di sistemi informatici. L'Ufficio Servizi Cimiteriali curerà periodicamente la stesura degli elenchi delle concessioni in scadenza per le quali si potrà richiedere il rinnovo della concessione e delle concessioni scadute e non più rinnovabili, per le quali si dovrà procedere alla estumulazione del feretro. L'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria è comunicato nei modi e tempi previsti nel precedente art. 33.

Art. 37 - Estumulazioni straordinarie

1. L'estumulazione straordinaria delle salme tumulate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco o di funzionario dallo stesso delegato, per il trasferimento ad altra sepoltura nello stesso Cimitero, o verso altro Cimitero, o per effettuare la cremazione. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le estumulazioni straordinarie non vengono eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

- 2. Prima di procedere a operazioni cimiteriali di estumulazioni straordinarie occorre verificare se, dall'autorizzazione al seppellimento, la causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive, pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 3. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione deve essere trasferito nel campo comune nell'ala destinata alla sepoltura delle salme non decomposte, per 5 anni oppure, se richiesto, i resti mortali saranno portati in cremazione (art. 42 e seguenti del presente Regolamento).

Art. 38 - Spese per esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento di tariffe, approvate dalla Giunta comunale, ad eccezione dei casi previsti dal precedente art. 9 e nel caso le operazioni siano state richieste dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 39 - Raccolta delle ossa

- 1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune e gli oneri sono a carico del concessionario o aventi titolo, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
- 2. In caso di collocamento in sepoltura privata, la raccolta delle ossa va effettuata in cassette di zinco da destinare nei seguenti modi: a) nelle cellette ossario, b) nelle cellette cinerarie (una volta effettuata la cremazione), c) nei loculi, d) nelle tombe di famiglia.
- 3. Le cassette di zinco per la raccolta delle ossa dovranno avere misure standard o comunque compatibili con le misure delle cellette.
- 4. Non è prevista l'inumazione di cassette di zinco o altro metallo in Campo giardino.
- 5. La cassetta contenente le ossa dovrà recare impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto. Per i resti ossei di persone sconosciute, la cassetta riporterà la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

Art. 40 - Oggetti da recuperare

- 1. Qualora, nel caso di esumazione o estumulazione, gli aventi diritto ritengano possano rinvenirsi, durante le operazioni, oggetti preziosi o ricordi personali, gli stessi possono darne avviso alla società affidataria o concessionaria delle operazioni prima che queste siano eseguite o al momento della realizzazione delle stesse.
- 2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti dai necrofori in occasione di esumazioni o estumulazioni, indipendentemente da una preventiva richiesta degli aventi diritto, sono messi a disposizione di eventuali reclamanti per un periodo di dodici mesi della affidataria o concessionaria. Della consegna viene redatto apposito verbale, conservato agli atti.
- 3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine suddetto, gli oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune o dall'eventuale società affidataria o concessionaria e il ricavato sarà destinato al miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 41 - Smaltimento dei materiali

- 1. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, di competenza della società affidataria o concessionaria, verrà eseguita secondo la disciplina di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vigente sul territorio comunale.
- 2. Gli aventi diritto possono chiedere all'ufficio comunale competente il reimpiego di materiali e di opere di proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intenda utilizzarli.
- 3. Le croci, le lapidi e i copri tomba, che rimangono a disposizione del Comune, dopo l'esumazione ordinaria, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura sono, a richiesta della famiglia, consegnati alla stessa.
- 4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune, tramite la società affidataria o concessionaria, all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 42 - Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130.

Art. 43 - Crematorio

1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere, non dispone di un impianto di cremazione e di conseguenza, per procedere alla cremazione, deve avvalersi degli impianti funzionanti in altri Comuni.

Art. 44 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- 1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, a richiesta dei famigliari o di loro incaricati in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti.
- 2. Le operazioni e i costi di cremazione sono a carico del richiedente. La cremazione è ammessa anche nel caso di ritrovamento, a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria di salme non scheletrizzate.
- 3. La cremazione di cadavere o di resti mortali o di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione.

Art. 45 - Cellette cinerarie

1. Ciascuna celletta contiene un'urna con le ceneri di una sola salma e porta all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

- 2. La possibilità di inserire due urne nella stessa celletta è determinata dalle misure della celletta stessa.
- 3. A richiesta degli interessati, le urne cinerarie possono essere tumulate (mai inumate) come segue:
- a) nelle cellette cinerarie
- b) nell'ossario/cinerario comune
- c) nelle cellette ossario
- d) nei loculi (secondo le possibilità indicate all'art. 29 o nei loculi di cui all'art. 55 comma 6, secondo le possibilità indicate dal comma 7 dello stesso articolo)
- e) nelle tombe e cappelle di famiglia.
- 4. Non è prevista l'inumazione di urna cineraria in zinco o altro metallo in campo giardino.

Art. 46 - Affidamento delle ceneri

- 1. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare tale volontà, ai sensi della normativa vigente.
- 2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
- 3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato del defunto, la quale deve risultare da apposita dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
- 4. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate nei manufatti indicati al precedente art. 45. Qualora l'interessato non intenda provvedere all'acquisizione in concessione degli spazi di cui all'art. 45, le ceneri verranno collocate nel cinerario comune, ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 47 - Dispersione delle ceneri

- 1. La dispersione delle ceneri è consentita:
- nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale individuata come "Giardino delle Rimembranze";
- in altri luoghi previsti dalla normativa vigente.
- 2. Il "Giardino delle Rimembranze", è l'area definita all'interno del cimitero in cui disperdere le ceneri. La dispersione all'interno del cimitero, può avvenire solo alla presenza dei necrofori durante gli orari fissati dal Comune per il ricevimento dei defunti. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dei soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti e nei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d, della legge 130/2001 e s.m.i.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 48 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco. L'avviso di chiusura nel cimitero di Castiglione delle Stiviere è dato di regola a mezzo di segnale acustico 10 minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 49 - Disciplina dell'ingresso

- 1. Nei cimiteri si entra e si circola a piedi.
- 2. Nel cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati (a motore o non) ad eccezione di:
- a) carrozzine elettriche e gli ausili in genere per il movimento di persone portatrici di handicap.
- b) mezzi al servizio di persone disabili, muniti di apposito contrassegno rilasciato ai sensi del D.Lgs. 285/92 s.m.i. (vigente Codice della Strada);
- c) mezzi utilizzati per trasporti funebri e per esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- d) mezzi per trasporto di materiali ed attrezzi necessari ad effettuare operazioni di manutenzione interna e, comunque, sempre previa autorizzazione del custode.
- 3. Oltre i casi previsti dalla lettera a) e b) del precedente comma, il custode può comunque autorizzare le persone impossibilitate a camminare per motivi di salute o di età ad utilizzare il veicolo privato per la visita alle tombe.
- 4. Nel cimitero è vietato:
- a) introdurre cani ed altri animali, con esclusione dei cani guida per non vedenti che, comunque, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola;
- b) l'accesso a persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la sacralità del luogo.
- c) i minori di anni 12 se non accompagnati.

Art. 50 - Divieti

- 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e incompatibile con la destinazione o la sacralità del luogo ovvero che possa arrecare disturbo ai visitatori.
- 2. In particolare è vietato:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta;
- b) circolare con biciclette, motocicli o altri veicoli (escluso i casi di cui all'art. 49);
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fuori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori (nel rispetto della raccolta differenziata);
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione da parte del custode:
- g) danneggiare aiuole, piante o alberi;
- h) danneggiare o imbrattare camminamenti, lapidi o muri;

- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (esempio: con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuendo indirizzi o volantini pubblicitari)
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione da parte della società affidataria o concessionaria della gestione del cimitero;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- n) introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni ed affiggere manifesti non esplicitamente autorizzati.
- 3. I divieti predetti, se applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
- 4. Nel cimitero e nelle sue immediate adiacenze è inoltre vietato:
- a) effettuare la questua, richiedendo somme di denaro di qualsiasi entità o regalie di qualsiasi natura;
- b) effettuare, a qualsiasi titolo, pubblicità di beni e servizi (volantinaggio, biglietti da visita, altro);
- c) effettuare il commercio su area pubblica ad esclusione delle attività commerciali autorizzati;
- d) allestire banchi per la distribuzione di gadget e/o per la raccolta di offerte liberali o altro titolo a favore di associazioni, ONLUS, ecc.
- 5. Eventuali deroghe ai punti c. e d. del comma precedente, potranno essere concesse dall'Ufficio comunale competente in materia, in casi particolari, se adeguatamente motivati.
- 6. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o comunque pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ed allontanarsi uscendo immediatamente e qualora ne fosse il caso, sarà identificato dagli operatori della Polizia Locale o da altra forza di polizia chiamata in loco ed eventualmente deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe monumentali

- 1. Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri sia di decoro che di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.
- 2. La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo. Per manutenzione s'intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori dei cimiteri.
- 3. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali, e comunque meglio specificati nel precedente art. 24.
- 4. Nel caso in cui gli arredi funebri, o la loro manutenzione, abbiano caratteristiche diverse o straordinarie rispetto a quanto previsto nei precedenti commi e nell'art. 24, il progetto per la realizzazione della lapide e del monumento deve essere presentato e successivamente autorizzato dal competente ufficio tecnico comunale, secondo i criteri vigenti al momento della presentazione della domanda e tenuto conto della parte di cimitero in cui si collocano.

Art. 52 - Fiori, piante e materiali ornamentali

1. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non siano di proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

- 2. Dovranno essere ridimensionati, a cura dei concessionari e aventi titolo, piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 60 (sessanta) centimetri; in mancanza vi provvede il personale della società affidataria o concessionaria.
- 3. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere riposti negli appositi contenitori installati sulle tombe e sulle lapidi.
- 4. E' fatto obbligo a parenti e affini del defunto, lo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua, dei fiori e delle piante, per evitare il ristagno dell'acqua.
- 5. E' fatto obbligo a parenti e affini del defunto o di chiunque altri li ha deposti, rimuovere i fiori e le piante non appena avvizziscono.
- 6. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, saranno rimossi dal personale della società affidataria o concessionaria.
- 7. I vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere non dovranno essere collocati a terra o negli interspazi fra le sepolture, a ridosso dei loculi o sul davanzale prospiciente la lapide del loculo, lungo marciapiedi e corridoi di portici. La società affidataria o concessionaria avrà facoltà di rimuovere dall'area calpestabile i vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere, in quanto sono da ritenersi pericolosi per l'incolumità delle persone.
- 8. Lapidi, croci, monumenti e qualunque altro oggetto posto tanto sulle fosse che sulle sepolture non potranno essere rimossi o modificati senza autorizzazione.
- 9. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc. non autorizzati e indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere pericolose.
- 10. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo on line per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 53 - Carattere demaniale della concessione

- 1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali.
- 2. La concessione non dà diritto alla proprietà.
- 3. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.
- 4. Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e intrasmissibile in eredità in quanto bene demaniale.
- 5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 6. La durata della concessione decorre dalla data di assegnazione del loculo/celletta indicato nell'atto di concessione.
- 7. Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 le concessioni cimiteriali successive al 1990 sono a tempo determinato.

Art. 54 - Contenuto delle concessioni

- 1. La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:
- a) l'identificazione, il numero dei posti;
- b) la durata;
- c) il concessionario;
- d) i nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati (beneficiari);
- e) gli obblighi giuridici ed economici;
- f) le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.
- 2. L'area o il manufatto vengono concessi in diritto d'uso.
- 3. Il rilascio della concessione è soggetto al pagamento di tariffa, stabilita con atto di Giunta comunale, da effettuarsi entro 30 giorni lavorativi dalla data di rilascio della concessione.
- 4. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registrazione dell'atto sono a carico del concessionario.
- 5. Per le inumazioni in campo giardino decennali non verrà redatto il contratto, essendo sufficiente l'autorizzazione alla sepoltura.

Art. 55 - Tipologie e durata di seppellimento

- 1. Le concessioni cimiteriali prevedono le seguenti tipologie e durate di seppellimento:
- inumazioni in campo giardino: decennali
- inumazioni in campo comune (cioè resti mortali non decomposti): almeno cinque anni (dpr n. 285/1990 art. 86 comma 3)
- inumazioni in tombe di famiglia e monumentali: novantanovennali (99 anni)
- tumulazioni individuali in loculi: trentacinquennali (35 anni);
- tumulazioni di resti in cellette ossario: trentacinquennali (35 anni);
- tumulazioni di ceneri in cellette cinerarie: trentacinquennali (35 anni);
- tumulazioni in cappelle di famiglia e monumentali: novantanovennali (99 anni).

2. Inoltre è possibile:

- dare in affidamento le ceneri
- autorizzare la dispersione delle ceneri.
- 3. Oltre alla tumulazione individuale di salma, nei loculi sono ammesse le combinazioni previste all'art. 29, purché i defunti da tumulare nello stesso spazio siano stati legati in vita da rapporti di parentela, affinità o di particolari rapporti affettivi con il beneficiario indicato nell'atto di concessione del loculo.
- 4. Ogni operazione relativa a più tumulazioni nel medesimo manufatto è soggetta, di volta in volta, al pagamento della tariffa, approvata dalla Giunta comunale, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9.
- 5. I 96 loculi posti al piano terra e i 96 loculi posti al piano primo, situati nella zona del cimitero nuovo, nel reparto che ospita già le cellette cinerarie e le cellette ossario, come da Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale, verranno trasformati in cellette cinerarie.
- 6. Nelle cellette ossario già in utilizzo e nelle cellette ossario interrate è possibile tumulare come sotto riportato:
- una cassetta contenente i resti mortali e, dove la capienza lo permette, anche un'altra cassetta di resti mortali oppure un'urna cineraria contenente le ceneri;
- due urne cinerarie:

in entrambi i casi, i resti o ceneri da tumulare nello stesso spazio, devono essere appartenuti a soggetti legati in vita da rapporti di parentela, affinità o da particolari rapporti affettivi stabili.

- 7. Nelle cellette cinerarie, derivanti dalla trasformazione dei loculi di cui al 5° capoverso del presente articolo, la capienza varia in base alla possibile suddivisione del loculo come sotto riportato:
- se il loculo è suddiviso in due parti, ogni celletta cineraria può contenere fino a quattro urne cinerarie:
- se il loculo è suddiviso in quattro parti, ogni celletta cineraria può contenere fino a due urne cinerarie;
- se il loculo non verrà suddiviso, lo stesso potrà contenere sino a 6 urne cinerarie.

In tutti i casi, di cui ai tre allinea sopra previsti, i defunti da tumulare nello stesso spazio, devono essere stati legati in vita da rapporti di parentela, affinità o da particolari rapporti affettivi stabili.

8. Il numero e la tipologia delle sepolture dipenderà dalla capienza delle tombe stesse e da quanto determinato nel progetto autorizzato dall'ufficio tecnico.

Art. 56 - Modalità di richiesta e rinnovo delle concessioni

- 1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e hanno la durata specificata, per ogni tipo di concessione, nel precedente art. 55 del presente Regolamento.
- 2. Per gli ossari e i cinerari aventi scadenza trentacinquennale, è ammesso il rinnovo della concessione per la durata della concessione iniziale, a richiesta del concessionario/beneficiario o, in caso di decesso dello stesso, a richiesta degli eredi ed alle tariffe vigenti al momento del rinnovo.
- 3. Soltanto per i loculi aventi scadenza trentacinquennale, è ammesso il rinnovo della concessione per la durata di anni 10.
- 4. Alla scadenza del rinnovo si procede all'estumulazione della salma, secondo gli artt. 33 e seguenti del presente Regolamento.
- 5. Per quanto riguarda le tombe monumentali e le cappelle di famiglia, alla scadenza, il rinnovo della concessione può essere richiesto da parte del concessionario originario o suo erede, o persona incaricata dai suddetti con atto scritto anche informale, con applicazione delle tariffe e delle modalità vigenti alla scadenza, purché non venga apportato alcun ampliamento al sepolcro, e con la possibilità di riduzione in ceneri delle salme o dei resti mortali ivi contenuti e conseguente possibilità di introdurre nuove salme/resti mortali/ceneri ove la capienza lo permetta.
- 6. E' obbligatorio, al momento del rinnovo, la verifica da parte dell'ufficio tecnico dello stato di conservazione della tomba monumentale e della cappella di famiglia. A seguito di tale verifica l'ufficio tecnico redigerà un verbale nel quale verranno indicati gli eventuali interventi necessari sul manufatto. Il richiedente il rinnovo, avrà 90 giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricevimento del progetto, approvato dalla Commissione edilizia comunale, per provvedere all'esecuzione dei lavori, intendendosi sia quelli richiesti dal concessionario sia quelli ordinati dall'ufficio tecnico comunale. Scaduti i 90 giorni, l'ufficio tecnico redigerà un verbale di eseguiti lavori e solo allora si provvederà a stipulare nuovo atto di concessione-rinnovo. 10. Qualora gli interventi non siano eseguiti entro i 90 giorni, si provvederà ad applicare la procedura della "decadenza" di cui al successivo art. 64. Durante l'esecuzione delle opere sui manufatti, il Comune metterà a disposizione dei loculi per la sistemazione provvisoria di eventuali salme o resti mortali.
- 7. Le concessioni di loculi, cellette cinerarie e cellette ossario possono essere richieste anche a favore di persone ancora in vita purché appartengano ad una della seguente categorie:
- a) persone che abbiano già compiuto sessanta anni;
- b) genitori o vedovi rispettivamente di figli e coniugi defunti.
- 8. In ogni contratto di concessione deve essere chiaramente indicato il nominativo del beneficiario.

Art. 57 - Integrazione del periodo concessorio

- 1. Poiché ogni salma deve essere tumulata per trentacinque anni, qualora la concessione sia stata fatta a favore di persona ancora in vita, ai sensi del precedente art. 56, nel momento in cui il loculo verrà occupato dalla salma, a cui si riferisce la concessione, dovrà essere corrisposta al Comune una somma integrativa che verrà calcolata moltiplicando gli anni che occorrono a completare il periodo di tumulazione di 35 anni, per la tariffa vigente al momento della tumulazione, rapportata ad anno.
- 2. Nel caso in cui un avente diritto non intenda procedere con l'integrazione e pagamento della concessione sino al trentacinquesimo anno, al momento della tumulazione corrisponderà solo il pagamento integrativo per garantire il periodo di tumulazione di almeno 20 anni previsto dal D.P.R. n. 285/1990 art. 86 comma 3 (esempio: loculo prenotato e pagato nell'anno 2000 con scadenza anno 2035, tumulazione nel 2021 integrazione minima obbligatoria per il raggiungimento di minimo anni 20 fino al 2041 pari ad un importo integrativo di anni 6).
- 3. Le cellette ossario e cinerarie non prevedono integrazione, quindi la scadenza è data dalla concessione.

Art. 58 - Ordine di assegnazione dei loculi, delle cellette cinerarie e delle cellette ossario

- 1. Nel "Cimitero nuovo" i loculi dalla prima alla quarta fila del piano inferiore e dalla quinta all'ottava fila del piano superiore, situati nei tratti ancora completamente invenduti, le cellette cinerarie derivanti da trasformazione loculi di cui all'art. 55 e le cellette ossario interrate, devono essere dati in concessione senza soluzione di continuità, rispettando il numero progressivo della fila e del loculo/celletta, dal basso verso l'alto (esempio: Fila n.1-Loculo n. 1; Fila n.2-Loculo n. 1; Fila n.3-Loculo n.1; Fila n.3-Loculo n.2; Fila n. 3-Loculo 2; ... Fila n. 8-Loculo n. 2; ecc.).
- 2. I loculi dati in concessione a sensi della lett. b) dell'art. 56, oppure a due coniugi ancora in vita, possono essere dati in concessione affiancati.
- 3. I loculi e le cellette ossario/cinerarie situati, invece, nel "Cimitero vecchio" possono essere dati in concessione liberamente senza rispettare alcun ordine di fila e piano.
- 4. I loculi resi liberi da estumulazione e le cellette cinerarie rese libere (affido ceneri, traslazione) possono essere dati in concessione liberamente senza rispettare alcun ordine.

Art. 59 - Sepolture nelle tombe di famiglia e nelle cappelle di famiglia

- 1. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua le aree destinate alla concessione, quindi alla costruzione, di tombe monumentali, o di cappelle di famiglia. La Giunta, con propria delibera, indica le modalità di vendita, il grado di costruzione dei manufatti da consegnare, e definisce l'eventuale assegnazione per sorteggio qualora il numero dei richiedenti fosse superiore al numero delle concessioni.
- 2. Per cappelle o tombe monumentali già esistenti si fa riferimento alla delibera di Giunta comunale di approvazione delle tariffe.
- 3. Il diritto di sepoltura, nelle tombe monumentali e nelle cappelle di famiglia, può essere concesso:
- a) ad una, o più persone ed esclusivamente per esse, anche se non legate da vincolo di parentela;
- b) ad una o più famiglie, anche con l'indicazione di singole persone non legate alle famiglie da vincoli di parentela;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

- 4. Nel contratto di concessione dovranno essere chiaramente indicati gli aventi diritto alla sepoltura nel manufatto oggetto di concessione.
- 5. Le persone aventi diritto di sepoltura nelle tombe monumentali o cappelle di famiglia di cui alla lett. b) del presente articolo sono:
- 1) il titolare o i titolari della concessione;
- 2) gli ascendenti e i discendenti in linea retta all'infinito dei concessionari e degli aventi diritto di sepoltura indicati nel contratto;
- 3) fratelli e sorelle germani del, o dei concessionari, e degli aventi diritto di sepoltura indicati nel contratto come intestatari di famiglia;
- 4) i coniugi degli aventi diritto sopra specificati;
- 5) le singole persone indicate nel contratto di concessione, senza alcuna possibilità di estensione alla propria famiglia.
- 6. Il diritto di sepoltura, nel caso di concessione previsto alla lett. c), è riservato alle salme di persone che, da dichiarazione del responsabile dell'ente, fondazione o corporazione, avessero avuto, in vita, un titolo di appartenenza allo stesso, fino a completamento della capienza della tomba o cappella.
- 7. L'elenco degli aventi diritto di cui sopra è tassativo.
- 8. Qualora i concessionari, o in mancanza uno degli aventi diritto di cui sopra, richiedessero l'estensione del diritto di sepoltura ad altri non previsti nel contratto di concessione originario, sarà necessario adottare una determina, a firma del Responsabile servizi cimiteriali, che autorizzi l'estensione del diritto.
- 9. Sarà cura del Responsabile servizi cimiteriali acquisire preventivamente all'adozione della determina una congiunta dichiarazione a firma del concessionario, o di uno degli aventi diritto, e del beneficiario, o parente stretto dello stesso, che attesti che l'estensione del diritto di sepoltura viene richiesto senza alcun fine di lucro.

Art. 60 - Manutenzione delle tombe di famiglia e nelle cappelle di famiglia

- 1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da questi costruite od installate.
- 2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili ed opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene; le manutenzioni straordinarie devono essere precedute da richiesta di nulla osta al Comune.
- 3. Nelle sepolture private costruite dal Comune, e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune, anche tramite eventuale società affidataria o concessionaria, provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti; la manutenzione ordinaria rimane a carico del concessionario. Queste indicazioni possono essere derogate in situazioni particolari che verranno valutate dall'ufficio tecnico comunale.
- 4. Ogni lavoro o modifica strutturale, di pertinenza del privato concessionario, dovrà essere preventivamente autorizzate dall'ufficio tecnico comunale.
- 5. Ogni spostamento di salma o resti mortali o ceneri dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio servizi cimiteriali.
- 6. E' compito del custode del cimitero verificare che vengano rispettate le norme suddette e segnalare all'ufficio competente ogni diversità.
- 7. I concessionari delle tombe monumentali o cappelle di famiglia sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

- 8. Le autorizzazioni per modifiche strutturali e lavori di cui sopra, sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, a mezzo di polizza assicurativa fideiussoria a garanzia del risarcimento di eventuali danni a cose o persone avvenuti durante l'esecuzione dei lavori all'interno del Cimitero. La somma viene valutata e indicata nell'autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico.
- 9. La gestione dei depositi cauzionali sono di competenza dell'Ufficio tecnico il quale tratterrà sulla cauzione, a fine lavori, l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc., necessari per l'esecuzione delle opere realizzate, ove questi consumi dovessero essere stimati superiori ad € 200,00= per l'intero lavoro.

CAPO II - RINUNCIA

Art. 61 - Rinuncia o variazioni al diritto di concessione di loculi, cellette ossario, cinerari

- 1. Titolare del diritto di richiesta di variazioni del contratto di concessione è chi ha stipulato il contratto originario di concessione o erede dello stesso o del defunto.
- 2. Qualora una salma venga spostata dal loculo nel quale era tumulato, per essere posta in altro loculo del Cimitero, la durata del periodo concessorio non varia, si fa sempre riferimento alla data della prima tumulazione.
- 3. Il prezzo della concessione di tale altro loculo, di cui al comma precedente, poiché avrà durata inferiore ai trentacinque anni, sarà calcolato in proporzione agli anni di effettiva occupazione del loculo secondo la tariffa vigente al momento della traslazione.
- 4. Qualora vi sia rinuncia volontaria, da parte degli aventi diritto, di loculo mai occupato, il Comune rientrerà nel possesso pieno ed assoluto del loculo, previa corresponsione al rinunciante di una somma proporzionale al numero degli anni mancanti al termine della concessione, in base alla tariffa praticata nel momento della stipula della prima concessione.
- 5. Nel caso in cui vi sia, invece, rinuncia volontaria, da parte degli aventi diritto, di un loculo a qualsiasi titolo occupato, e il loculo venga lasciato libero, a seguito di estumulazione, prima della fine del periodo concessorio, detto loculo rientrerà nel possesso pieno ed assoluto del Comune senza che il concessionario, o chi per esso, maturi il diritto al rimborso per gli anni di concessione non utilizzati.
- 6. E' possibile chiedere di cambiare il destinatario indicato nell'originario contratto concessivo, previa richiesta scritta del titolare della concessione o, se questi sia deceduto o impossibilitato, di parente stretto del concessionario, a favore di altro parente stretto del concessionario o destinatario del loculo stesso.
- 7. Per parente stretto si intende: parente o affine fino al terzo grado.
- 8. L'autorizzazione alla modifica del beneficiario indicato nel contratto verrà concessa dal Dirigente o Responsabile dei servizi cimiteriali.
- 9. Le disposizioni del presente articolo valgono per rinunce o variazioni di concessione di loculi, cellette ossario e cinerari.

Art. 62 - Rinuncia o variazioni al diritto di concessione di tombe monumentali e cappelle di famiglia

- 1. E' permessa la rinuncia volontaria da parte del concessionario durante il periodo concessorio, alle seguenti condizioni:
- 1) la rinuncia deve risultare da atto scritto firmato da tutti i concessionari (non dagli aventi diritto di sepoltura) o loro eredi;

- 2) l'acconto versato a titolo di caparra è comunque non restituibile;
- 3) verrà restituito unicamente una somma proporzionale al numero degli anni mancanti al termine della concessione, in base alla tariffa praticata all'atto della concessione, tariffa decurtata dell'importo corrispondente all'acconto e comunque solo nel caso in cui la tomba rinunciata sia contemporaneamente prenotata da altra persona;
- 4) nell'atto scritto sarà esplicitata, da parte dei firmatari, anche la volontà di esumare eventuali salme o resti mortali che saranno posti nell'ossario comune.
- 2. In caso di rinuncia di cappella di famiglia a concessione perpetua non è previsto alcun rimborso.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 63 - Revoca

- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà del Comune, tramite la società affidataria o concessionaria, ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo in caso di concessione a tempo determinato, di una equivalente sepoltura.
- 3. Del provvedimento sopra menzionato, la società affidataria o concessionaria dovrà dare notizia al concessionario, ove conosciuto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo on line tramite il Comune, per la durata di sessanta (60) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
- 4. Nel giorno stabilito, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 64 - Decadenza

- 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- quando viene accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della stessa;
- quando vi sia inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2. La decadenza della concessione, viene adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.
- 3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo on line e alla bacheca dei cimiteri per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi.
- 4. L'atto di decadenza, a norma dei precedenti commi, è di competenza del Comune o di eventuale della società affidataria o concessionaria che, previa verifica dei relativi presupposti, disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.

Art. 65 - Estinzione

- 1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero fatto salvo, in questo caso, quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento regionale n. 6/2004.
- 2. Alla scadenza del termine delle concessioni di aree (tombe o cappelle) per la sepoltura di famiglie, gli aventi diritto, prima della scadenza, possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, decorazioni e oggetti posti sulla tomba.
- 3. Allo scadere del termine, se gli eventi diritto non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, il Comune o l'eventuale società affidataria o concessionaria, provvederà alla collocazione dei medesimi, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune, esclusivamente nei casi di certificata indigenza o irreperibilità dei parenti.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66 - Imprese e lavori privati

- 1. Per l'esecuzione di opere monumentali, intese come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi di privati imprenditori a loro libera scelta.
- 2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
- 3. L'esecuzione dei lavori deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve arrecare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del competente ufficio comunale.
- 5. Per interventi di maggiore entità è necessario presentare all'ufficio tecnico comunale uno specifico progetto dei lavori, comprensivo del piano della sicurezza ed acquisire l'autorizzazione all'esecuzione con l'indicazione del tempo assegnato e delle modalità operative da attuare. L'autorizzazione normerà anche l'ingresso dei mezzi, i percorsi e le aree di sosta, nonché eventuali zone per lo stoccaggio dei materiali.
- 6. Qualora, per poter accedere alle aree destinate a inumazioni o esumazioni, si debbano eseguire dei lavori sui viali di accesso ai campi cimiteriali, gli stessi, dovranno essere eseguiti da imprese specializzate sotto il controllo diretto dell'Ufficio Tecnico comunale, ma a completo carico del richiedente.

Art. 67 - Responsabilità

1. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

Art. 68 - Recinzioni aree - materiali di scavo

- 1. Nella costruzione di cappelle funerarie e/o tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
- 2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
- 3. I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni di legge ed evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare le opere. L'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 69 - Introduzione e deposito materiale

- 1. E' permessa la circolazione e la sosta dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di inumazione ed esumazione per il tempo strettamente necessario alle operazioni.
- 2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 70 - Vigilanza

1. Il Comune, o l'eventuale società affidataria o concessionaria, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Possono essere impartite opportune disposizioni, essere fatti rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione, da parte del Sindaco, di provvedimenti previsti dalla legge. E' facoltà degli uffici comunali interessati, per le attività di rispettiva competenza, effettuare controlli e verifiche.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 71 - Sanzioni

1. Le violazioni delle prescrizioni, dei divieti e degli obblighi previsti dal presente Regolamento comportano, a carico del trasgressore, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 72 - Registro e Cartografia cimiteriale

- 1. Presso il Comune, o presso l'eventuale società affidataria o concessionaria, è tenuto aggiornato il registro di cui all'art. 5 del Regolamento regionale n. 6/2004, che viene compilato cronologicamente a cura del personale della stessa, anche per fornire informazioni sulle sepolture.
- 2. Il registro documenta le variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri e può essere tenuto con sistemi informatici.
- 3. Ogni sepoltura corrisponde ad una ubicazione fisica nei cimiteri e trova riscontro nella cartografia cartacea o informatica se attiva.

4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 - Efficacia dalle disposizioni del Regolamento

1. Ogni precedente disposizione comunale in materia di Polizia Mortuaria e cimiteriale, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 74 - Cautele

- 1. Chiunque chieda un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati e con loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o la società affidataria o concessionaria.
- 2. In caso di contestazioni, l'Amministrazione comunale ne resterà estranea. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
- 3. Tutte le eventuali spese derivanti da controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il Giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve le controversie sottopostagli.

Art. 75 - Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

- 1. Ai sensi dell'art. 107 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spettano al Dirigente dell'Area a cui afferiscono i servizi demografici, agli ufficiali di Stato Civile nonché della società affidataria o concessionaria, l'adozione degli atti previsti dal presente Regolamento.
- 2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai soggetti indicati nel precedente comma 1, previa deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale o del Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 8.08.2000 n. 267.

Art. 76 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione.